


AREA DIPARTIMENTALE ACQUISTI E LOGISTICA

SCHEMA DI ACCORDO QUADRO

PER LA FORNITURA DI GUANTI CHIRURGICI STERILI E GUANTI NON STERILI PER LE NECESSITÀ DELL'AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE, DELL'AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA "OSPEDALI RIUNITI DI ANCONA", DELL'AZIENDA OSPEDALIERA "OSPEDALI RIUNITI MARCHE NORD" E DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI RICERCA E CURA ANZIANI DI ANCONA - LOTTO/I

GARA N. - CIG

Il Responsabile Unico del Procedimento, Direttore Area Dipartimentale Acquisti e Logistica
Dott. Matteo Biraschi 

Il collaboratore amministrativo, addetto Area Dipartimentale Acquisti e Logistica
Dott.ssa Cristina Galeazzi 

INDICE

ART. 1. NORME REGOLATRICI	5
ART. 2. DEFINIZIONI.....	6
ART. 3. OGGETTO DELL'APPALTO.....	7
ART. 4. DURATA DELL'ACCORDO E DEI CONTRATTI ATTUATIVI.....	7
ART. 5. UTILIZZO DELL'ACCORDO E CONCLUSIONE DEI CONTRATTI ATTUATIVI.....	8
ART. 6. CORRISPETTIVO E IMPORTO MASSIMO.....	8
ART. 7. EMISSIONE DEGLI ORDINATIVI, CONSEGNA DELLE FORNITURE E RESI	10
ART. 8. INDISPONIBILITÀ DELLA FORNITURA, FUORI PRODUZIONE ED EVOLUZIONE TECNICA	11
ART. 9. VERIFICHE DELLA FORNITURA E CONTROLLI IN CORSO DI ESECUZIONE.....	11
ART. 10. FATTURAZIONE E PAGAMENTI.....	11
ART. 11. TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI	12
ART. 12. OBBLIGAZIONI DEL FORNITORE	13
ART. 13. MONITORAGGIO E REPORTISTICA	14
ART. 14. PATTO DI INTEGRITÀ	15
ART. 15. LIVELLI DI SERVIZIO E PENALI	15
ART. 16. GARANZIA DEFINITIVA.....	16
ART. 17. RISOLUZIONE E CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE	18
ART. 18. RECESSO.....	20
ART. 19. CESSIONE DEL CREDITO E DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO	21
ART. 20. SUBAPPALTO.....	22
ART. 21. BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE	23
ART. 22. REFERENTI DEL FORNITORE	23
ART. 23. FORO COMPETENTE.....	23
ART. 24. TRATTAMENTO DEI DATI, CONSENSO AL TRATTAMENTO	24
ART. 25. ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI.....	24
ART. 26. DOMICILIO DIGITALE.....	24
ART. 27. CLAUSOLA FINALE.....	25

ACCORDO QUADRO

TRA

1. l'AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE (in seguito indicata per brevità con la parola "ASUR") C.F. e P.I. n. 02175860424 con sede in via Guglielmo Oberdan n.2 - 60122 Ancona, legalmente rappresentata dal Dott., nato a il che interviene nella sua qualità di Direttore Generale dell'Azienda giusta deliberazione regionale n.

E

2. C.F. n. Partita IVA n. con sede legale in (in seguito indicato per brevità con la parola "Fornitore") rappresentata da, nato il a, in qualità di

PREMESSO CHE

- a) con determina del Direttore Generale n. 660 del 28/10/2016 l'ASUR ha approvato il programma delle procedure di acquisizione dei beni e dei servizi per il biennio 2017-2018, ai sensi di quanto previsto dall'art.1, comma 505 della L. n. 208/2015, non comprese nella pianificazione delle attività del soggetto aggregatore regionale (SUAM);
- b) tra le procedure indicate è stata compresa anche la fornitura di "Guanti chirurgici sterili e guanti non sterili";
- c) con nota prot. 34322 del 01/12/2016, inviata all'AOU Ospedali Riuniti di Ancona, all'AO Marche Nord e all'INRCA, l'ASUR, nell'ottica della centralizzazione delle procedure di acquisto, e visto quanto previsto dall'art. 8bis della L.R. n. 13/2003 e s.m.i., si è dichiarata disponibile ad operare anche per la suddetta fornitura come centrale di committenza regionale;
- d) tutti gli Enti del SSR sopra indicati (in seguito "Amministrazioni") hanno conferito apposita delega nei confronti di ASUR per lo svolgimento della presente procedura;
- e) in esecuzione di quanto precede ed in qualità di centrale di committenza, l'ASUR, con determina del Direttore Generale n. del ha indetto procedura aperta per la stipula di un Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 54, comma 3, del Codice, per la fornitura di guanti chirurgici sterili e guanti non sterili e dei servizi connessi in favore degli Enti del Servizio Sanitario Regionale (di seguito anche solo "Amministrazioni") di Regione Marche, in n.14 lotti, per un valore presunto della procedura di affidamento pari a complessivi euro, oltre IVA;
- f) il Bando di gara relativo alla procedura di affidamento di cui alla precedente lettera e) è stato pubblicato sulla G.U.U.E. in data e sulla G.U.R.I. in data, su due quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a maggiore diffusione locale, oltre che sul profilo del committente e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- g) ai sensi dell'art.26, comma 3-bis, del D.Lgs. n.81/2008, considerato che la procedura ha ad oggetto la mera fornitura di beni, non è stato redatto il Documento di valutazione dei Rischi da interferenza e di conseguenza non si prevedono costi aggiuntivi per la sicurezza da interferenze;
- h) scaduto il termine per la presentazione delle offerte, con determina del Direttore Generale

- dell'ASUR n..... del....., è stata nominata la Commissione giudicatrice ai sensi dell'art.77 del D.Lgs. n.50/2016 (di seguito "Codice") e sono stati altresì pubblicati i curricula vitae dei componenti sul profilo del committente ai sensi dell'art.29, comma 1, del Codice;
- i) la suddetta Commissione giudicatrice ha formulato, per il/i Lotto/i, la proposta di aggiudicazione al Fornitore come da verbale delapprovato con la determina di cui alla lettera successiva;
- j) con determina del Direttore Generale dell'ASUR n..... del..... sono state approvate le risultanze di gara ed il Fornitore è risultato aggiudicatario del/i seguente/i lotto/i posto/i a base di gara:
- i. Lotto, punteggio complessivo di ... /100, così ripartito: offerta tecnica, punti:/....., offerta economica, punti:/.....;
- k) il citato provvedimento di aggiudicazione è stato comunicato a tutti i soggetti elencati all'art.76, comma 5, lettera a) del Codice, con lettera prot.a mezzo..... in data
- l) a seguito della verifica del possesso dei prescritti requisiti la suddetta aggiudicazione è divenuta efficace ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, comma 7, del Codice, come da verbale del conservato presso l'Area Dipartimentale Acquisti e Logistica – Direzione Generale ASUR;
- m) con nota prot. n. del, l'Asur ha richiesto al fornitore di trasmettere la seguente documentazione:
- la cauzione definitiva di pertinenza dell'Asur Marche relativa agli appalti attuativi da stipulare singolarmente con le cinque Aree Vaste;
 - [eventuale] documentazione valida per la riduzione della cauzione;
 - [eventuale] dichiarazione contenente l'elenco nominativo dei soggetti di cui all'art.80, comma 3, del Codice;
 - [eventuale] dichiarazione composizione societaria ai sensi dell'art.1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991 n.187;
 - documentazione necessaria per la richiesta dell'informazione antimafia (dichiarazione sostitutiva camera di commercio, dichiarazione sostitutiva familiari conviventi);
- n) il Fornitore, con nota acquisita al prot. n. del, ha provveduto a trasmettere la documentazione sopra elencata che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;
- o) il termine dilatorio per la stipula del contratto è scaduto ile non sono stati proposti ricorsi avverso l'aggiudicazione;
- p) il DURC è stato acquisito agli atti ed è regolare;
- q) in relazione all'importo:
- [] è stata acquisita informazione antimafia liberatoria ai sensi dell'art.91, comma 1, lettera a) del D.lgs. 159/2011 in data tramite Banca Dati Nazionale, conservata agli atti dell'Area Dipartimentale Acquisti e Logistica dell'ASUR;
- oppure
- [] è stata richiesta tramite Banca Dati Nazionale l'informazione antimafia ai sensi dell'art.91, comma 1, lettera a) del D.lgs. 159/2011 in data ed è decorso il termine di trenta giorni di cui all'art.92, comma 3 del D.Lgs. 159/2011;
- r) ai sensi degli artt. 98 e 73 del Codice e del D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 2 dicembre 2016, sarà altresì pubblicato l'avviso sui risultati della procedura, in conformità alle disposizioni ivi previste;
- s) le spese di pubblicazione di cui alla precedente lettera r), dovranno essere rimborsate secondo quanto previsto all'art.5, comma 2, del D.M. 2 dicembre 2016 sopra richiamato;

- t) la stipula del presente Accordo non è fonte di alcuna obbligazione per ASUR e/o per le Amministrazioni Contraenti nei confronti del Fornitore;
- u) i Contratti Attuativi verranno stipulati a tutti gli effetti tra le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore affidatario del/i Lotto/i indicato/i alla precedente lettera j), in base alle modalità ed i termini indicati nel presente Accordo e relativi Allegati;
- v) il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente Accordo e dai suoi Allegati, ivi compreso il Disciplinare ed il Capitolato Tecnico, nonché gli ulteriori atti della procedura, definiscono in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del presente atto, nonché l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
- w) il Fornitore dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente Accordo e relativi Allegati, e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce al presente Accordo;
- x) sussistono le condizioni per stipulare l'Accordo;

**TUTTO CIO' PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

ART. 1. NORME REGOLATRICI

1. Le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale dell'Accordo:
 - a) il Capitolato Tecnico;
 - b) l'Offerta Tecnica del Fornitore;
 - c) l'Offerta Economica del Fornitore;
 - d)
3. L'esecuzione della fornitura e dei servizi connessi oggetto del presente Accordo e dei singoli Contratti Attuativi è regolata in via gradata:
 - a) dal contenuto dell'Accordo e dei suoi Allegati, che costituiscono i limiti e le condizioni di tutti gli accordi attuativi tra Fornitore, Aree Vaste ed altre Amministrazioni relativamente alle prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro;
 - b) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n.50/2016 e relativi provvedimenti attuativi;
 - c) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato;
 - d) dal Patto di Integrità adottato dall'Asur per i contratti attuativi stipulati dalle Aree Vaste nonché dai Patti di integrità adottati dalle altre Amministrazioni per i relativi contratti attuativi.
4. I singoli Contratti Attuativi saranno regolati dalle disposizioni in essi contenute in attuazione e/o integrazione dei contenuti del presente Accordo e dalle disposizioni indicate al precedente comma.
5. In caso di contrasto o difficoltà interpretativa tra quanto contenuto nel presente Accordo e relativi Allegati e quanto dichiarato nell'Offerta Tecnica, prevarrà quanto contenuto nei primi, fatto comunque salvo il caso in cui l'Offerta contenga, a giudizio di ASUR e/o delle

Amministrazioni Contraenti, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel presente Accordo e relativi Allegati.

6. Le clausole dell'Accordo e dei Contratti Attuativi sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti in vigore ovvero che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che, in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

ART. 2. DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente Accordo, s'intende:

- a) per «ASUR»: l'Azienda Sanitaria Unica Regionale, con sede legale in via Guglielmo Oberdan 2 - 60122 Ancona, titolare dei rapporti giuridici e che agisce in qualità di centrale di committenza ai fini del presente Accordo;
- b) per «Amministrazione/i»: gli Enti di cui all'art. 2 della L.R. n. 13/2003 e s.m.i. legittimate ad utilizzare il presente Accordo e di seguito indicate:
 - i. Azienda Sanitaria Unica Regionale, nelle sue articolazioni di Area Vasta (AV):
 - Area Vasta n. 1 - Fano (PU);
 - Area Vasta n. 2 - Fabriano (AN);
 - Area Vasta n. 3 - Macerata (MC);
 - Area Vasta n. 4 - Fermo (FM);
 - Area Vasta n. 5 - Ascoli Piceno (AP);
 - ii. Azienda Ospedaliera Universitaria "Ospedali Riuniti di Ancona" (di seguito anche AOUOR);
 - iii. Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord" (di seguito anche AOMN);
 - iv. Istituto Nazionale di Riposo e Cura Anziani (di seguito anche INRCA);
- c) per «Amministrazione/i Contraente/i»: i soggetti di cui alla precedente lettera b) che utilizzano il presente Accordo nel periodo di sua validità ed efficacia mediante la sottoscrizione di Contratti Attuativi e l'emissione di specifici Ordinativi;
- d) per «Fornitore»: l'operatore economico aggiudicatario del/i Lotto/i
- e) per «Contratto/i Attuativo/i»: documento stipulato da ciascuna Amministrazione Contraente con il Fornitore, con il quale l'Amministrazione manifesta la volontà di utilizzare il presente Accordo e al contempo impegna il Fornitore alla prestazione di quanto ivi richiesto, in conformità alle prescrizioni e condizioni fissate nell'Accordo stesso;
- f) per «Importo massimo contrattuale»: l'importo massimo del presente Accordo indicato per ciascun lotto, IVA esclusa, comprensivo degli eventuali incrementi del quinto d'obbligo ad opera delle Amministrazioni Contraenti, ai sensi della normativa vigente, come specificato nel seguito;
- g) per «Ordinativo»: il documento con il quale l'Amministrazione Contraente, a mezzo delle Unità Richiedenti, comunica di volta in volta al Fornitore, nei limiti dell'Importo della Fornitura indicato nel Contratto Attuativo, la tipologia e il quantitativo dei prodotti e relativi servizi connessi richiesti, le Sedi di Consegna, le modalità ed i tempi di consegna;
- h) per «Unità Richiedente/i»: i referenti delle Amministrazioni Contraenti legittimati ad emettere gli Ordinativi, nonché a gestire operativamente il rapporto contrattuale derivante dalla stipula dei Contratti Attuativi;

- i) per Sede/i di consegna: il luogo o i luoghi – sedi e uffici dell'Amministrazione Contraente e/o delle Unità Richiedenti – indicati nell'Ordinativo, presso il quale o i quali il Fornitore deve consegnare i prodotti richiesti;
- j) per «Prodotto»: quanto di seguito descritto al successivo art.3, in conformità al Capitolato Tecnico e relativi allegati.

ART. 3. OGGETTO DELL'APPALTO

1. Il presente Accordo ha per oggetto l'appalto della fornitura di guanti chirurgici sterili e guanti non sterili – Lotto/i, occorrente per le esigenze delle Amministrazioni di cui al precedente art. 2, comma 1, lett.b), e di seguito riepilogata:

Num. Lotto	Stima quantitativi massimi Amministrazioni Contraenti (valori quadriennali)								
	AV1	AV2	AV3	AV4	AV5	AOUOR	AOMN	INRCA	TOTALE
...									
...									
...									

2. La fornitura dei prodotti dovrà necessariamente rispondere alle specifiche tecniche ed alle prescrizioni stabilite nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta tecnica.
3. Con la stipula del presente Accordo, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni Contraenti a fornire i prodotti tutto come meglio specificato nei successivi commi, nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti mediante i Contratti Attuativi e i successivi Ordinativi, nei limiti degli importi massimi stabiliti per ciascun Contratto come meglio indicato al successivo art. 6.
4. Il presente Accordo non è fonte di alcuna obbligazione né per ASUR né per le Amministrazioni nei confronti del Fornitore, obbligazioni che sorgono solo a seguito della stipula dei Contratti Attuativi regolati dal presente Accordo, che rappresenta le condizioni generali di detti singoli Contratti Attuativi.
5. Resta espressamente inteso che l'ASUR non potrà in nessun caso essere ritenuta responsabile per atti o attività delle Amministrazioni Contraenti; parimenti, ciascuna Amministrazioni Contraente potrà essere considerata responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dai Contratti Attuativi da essa stessa stipulati.

ART. 4. DURATA DELL'ACCORDO E DEI CONTRATTI ATTUATIVI

1. Il presente Accordo ha una durata di mesi 6 (sei) a decorrere dal giorno successivo alla data di stipula dell'Accordo medesimo.
2. Per durata dell'Accordo si intende il periodo entro il quale ciascuna Amministrazione potrà stipulare i conseguenti Contratti attuativi di fornitura.
3. I singoli Contratti Attuativi dovranno avere una durata fissata in 4 (quattro) anni decorrenti dalla data definita nel singolo Contratto attuativo (giorno successivo alla data di stipula del contratto o data verbale di avvio dell'esecuzione).

ART. 5. UTILIZZO DELL'ACCORDO E CONCLUSIONE DEI CONTRATTI ATTUATIVI

1. Il presente Accordo definisce la disciplina normativa e regolamentare per la stipula, validità ed esecuzione dei contratti attuativi che saranno stipulati dalle singole Amministrazioni e il Fornitore secondo le modalità specificate al presente articolo.
2. L'Accordo non vincola in alcun modo le Amministrazioni, né tantomeno ASUR, all'acquisto di quantitativi minimi, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, mediante esecuzione, fino a concorrenza dell'Importo massimo contrattuale stabilito di cui al successivo articolo 6, gli Ordinativi emessi dalle Amministrazioni a valle della stipula dei Contratti Attuativi.
3. L'Affidamento dei singoli Contratti attuativi al Fornitore avverrà direttamente, senza un nuovo confronto competitivo, in quanto il presente Accordo Quadro è concluso con un unico operatore economico.
4. Il presente Accordo è utilizzato dalle Amministrazioni mediante la stipula di un Contratto Attuativo con scrittura privata semplice in modalità elettronica entro il periodo di validità ed efficacia dell'Accordo, previo provvedimento di adesione.
5. Ciascun Contratto Attuativo deve essere predisposto sulla base dello schema approvato con la determina di indizione, sottoscritto da persona autorizzata ad impegnare la spesa dell'Amministrazione Contraente e contenere almeno le seguenti informazioni:
 - a) l'elenco dei prodotti oggetto del Contratto (codice, descrizione, ecc.) con indicazione dei quantitativi massimi presunti per ciascun prodotto, come riportati nel precedente art. 3;
 - b) l'importo e la durata del Contratto con indicata la relativa decorrenza;
 - c) luogo o luoghi di esecuzione;
 - d) il CIG derivato;
 - e) il nominativo del Responsabile Unico del Procedimento ed indicazione dell'eventuale Direttore dell'esecuzione,
 - f) i riferimenti per la fatturazione;
 - g) indicazione delle unità richiedenti ovvero dei referenti autorizzati ad emettere gli ordinativi per conto dell'Amministrazione stessa;
 - h) eventuali ulteriori termini utili per l'esecuzione del contratto, penali e clausole risolutive espresse.
6. I Contratti Attuativi sono emessi fino a concorrenza degli importi massimi contrattuali previsti per ciascuna Amministrazione Contraente e indicati al successivo art. 6. Qualora venga richiesta al Fornitore la stipula di un Contratto Attuativo per un importo anche solo parzialmente eccedente l'importo massimo contrattuale, sarà cura del Fornitore contattare l'Amministrazione Contraente e ASUR per comunicare il superamento dell'importo massimo contrattuale. In tale caso, il Contratto Attuativo sarà considerato valido esclusivamente nei limiti dell'importo massimo contrattuale indicato al successivo art.6, comma 2, e le parti adotteranno le dovute modifiche agli atti adottati.
7. In esecuzione dei Contratti Attuativi, le Amministrazioni Contraenti emetteranno appositi ordinativi nei quali specificheranno, di volta in volta, il quantitativo da consegnare e i luoghi di consegna, secondo quanto stabilito nel Capitolato Tecnico e al successivo articolo 7.

ART. 6. CORRISPETTIVO E IMPORTO MASSIMO

1. Il corrispettivo è costituito dai prezzi unitari offerti dal Fornitore per ciascun lotto come da offerta economica.

2. L'importo massimo contrattuale del presente Accordo è pari ad Euro (..../....), corrispondente a:

- i) la somma dei prezzi unitari offerti dal Fornitore per le quantità presunte dei prodotti del lotto/ lotti indicati al precedente articolo 3;
- ii) eventuali incrementi del quinto d'obbligo ad opera di ciascuna Amministrazione Contraente, ai sensi della normativa vigente, come meglio indicato al successivo comma 5 del presente articolo;

tutto come meglio indicato nella/e tabella/e seguente/i:

Importo massimo contrattuale – Lotto			
Amministrazione Contraente	Importo contrattuale (€)	Eventuale incremento quinto d'obbligo (€)	Valore complessivo stimato Contratti attuativi (€)
AV1			
AV2			
AV3			
AV4			
AV5			
AOUOR			
AOMN			
INRCA			
Totale			

3. Ai sensi dell'art.26 del D.lgs. 81/2008, per l'appalto di fornitura in oggetto non si ravvisano rischi di interferenza e pertanto i costi della sicurezza sono pari a € 0,00.

4. Il Fornitore è obbligato a dare esecuzione ai Contratti Attuativi e relativi Ordinativi sino a concorrenza degli importi contrattuali indicati al precedente comma 2, eventualmente incrementati di un quinto come indicato al successivo comma 5.

5. Entro il termine di durata del Contratto attuativo, le Amministrazioni Contraenti si riservano di richiedere al Fornitore, che ha l'obbligo di accettare, l'incremento dell'importo contrattuale per il/i lotto/i per il/i quale/i è stipulato fino a concorrenza di un quinto, alle stesse condizioni, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del Codice. In tal caso l'Amministrazione comunicherà al Fornitore il relativo atto di sottomissione.

6. I corrispettivi contrattuali si riferiscono alle forniture ed ai servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e devono intendersi pertanto comprensivi, oltre che della fornitura dei Prodotti, anche dei servizi relativi alle attività di imballaggio, trasporto, facchinaggio (scarico a terra), rimozione e asporto dell'imballaggio, come meglio descritti nel Capitolato Tecnico.

7. Tutti i predetti corrispettivi sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea, ivi incluso quello relativo all'adempimento e/o ottemperanza di obblighi ed oneri derivanti al Fornitore medesimo dall'esecuzione dei Contratti Attuativi e degli Ordinativi e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità.

8. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad ulteriori adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati.

ART. 7. EMISSIONE DEGLI ORDINATIVI, CONSEGNA DELLE FORNITURE E RESI

1. L'emissione degli ordinativi da parte delle Amministrazioni Contraenti e la consegna delle forniture da parte del Fornitore, ovvero, in caso di difformità qualitativa o quantitativa, le eventuali modalità di reso e sostituzione di dette forniture, sono disciplinate da quanto indicato al par. 3 del Capitolato Tecnico.
2. In particolare, le consegne sono effettuate a cura, rischio, spese del Fornitore, in porto franco presso le sedi e/o uffici che saranno indicati in fase di emissione degli Ordinativi. La consegna di ciascun bene si intende comprensiva di ogni onere e spesa, ivi compreso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli relativi alle attività di imballaggio, trasporto, facchinaggio (scarico a terra), rimozione e asporto dell'imballaggio.
3. In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore con la stipula del presente Accordo e dei singoli Contratti Attuativi, gli Ordinativi dei prodotti si intendono perfezionati con la semplice Ricezione da parte del Fornitore.
4. A seguito della ricezione dell'Ordinativo, il Fornitore si obbliga ad eseguire la consegna dei prodotti oggetto dell'Accordo in tutti i luoghi che verranno indicati negli Ordinativi emessi da ciascuna Unità Richiedente, nel rispetto di quanto previsto nel presente Accordo e rispettando le modalità e i tempi stabiliti al paragrafo 3 del Capitolato Tecnico, fermo restando che la fornitura dei prodotti dovrà essere eseguita con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle Sedi di consegna e dei locali di detti soggetti, salvo diverso accordo tra il Fornitore e l'Amministrazione.
5. Nel caso in cui non vengano rispettati i termini massimi di consegna, ovvero nel caso di consegna di prodotti con difformità qualitativa e/o quantitativa, accertata secondo le stabiliti nel Capitolato Tecnico, l'Amministrazione provvederà ad inviare la comunicazione di contestazione dell'inadempimento di cui all'art. 15, comma 7, al Fornitore, ai fini dell'applicazione delle relative penali.
6. La comunicazione della contestazione interrompe i termini di pagamento fino alla sostituzione del materiale con altro rispondente alle caratteristiche della tipologia e quantità richieste dall'Amministrazione Contraente. Nell'attesa del ritiro del materiale da sostituire, le merci saranno affidate alla custodia del Fornitore, senza alcuna responsabilità da parte dell'Amministrazione Contraente per gli eventuali o ulteriori danni che le stesse dovessero subire.
7. E' a carico del Fornitore ogni onere e rischio di controllo sulla legittimità delle Amministrazioni Contraenti che utilizzano l'Accordo; qualora il Fornitore dia esecuzione a Ordinativi emessi da soggetti non legittimati ad utilizzare l'Accordo, la fornitura oggetto di tali contratti non verrà conteggiata nell'importo massimo contrattuale stabilito oggetto del presente Accordo.
8. All'atto della ricezione dell'Ordinativo, il Fornitore è tenuto a verificare la completezza, la correttezza e la chiarezza dell'Ordinativo ricevuto. In caso di mancanza di uno dei predetti requisiti sarà compito del Fornitore contattare l'Amministrazione Contraente e chiedere l'invio di un nuovo Ordinativo, che recepisca le opportune correzioni. In tal caso l'Amministrazione Contraente potrà emettere un nuovo Ordinativo, secondo le indicazioni sopra riportate.
9. Il Fornitore inoltre, qualora venga richiesto dall'Amministrazione Contraente, ha l'obbligo di dare riscontro, entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla richiesta, sullo stato di ciascun Ordinativo.
10. Gli Ordinativi sono emessi fino a concorrenza dell'importo massimo del Contratto Attuativo di riferimento. Qualora pervenga al Fornitore un Ordinativo per un importo anche solo parzialmente eccedente l'importo massimo del Contratto Attuativo, sarà cura del Fornitore contattare l'Amministrazione Contraente per comunicare la non validità dell'Ordinativo di Fornitura ricevuto.

11. Ove il Fornitore intenda non dare esecuzione all'Ordinativo di Fornitura, motivando detta scelta sul presupposto che il soggetto richiedente non sia un'Amministrazione legittimata ad utilizzare il presente Accordo ovvero abbia ricevuto Ordinativi oltre la concorrenza dell'Importo massimo contrattuale, dovrà tempestivamente e comunque entro 2 (due) giorni lavorativi dal ricevimento dell'Ordinativo, informare l'Amministrazione Contraente e l'ASUR, spiegando le ragioni del rifiuto.

ART. 8. INDISPONIBILITÀ DELLA FORNITURA, FUORI PRODUZIONE ED EVOLUZIONE TECNICA

1. Nei casi di indisponibilità temporanea del prodotto, fuori produzione o evoluzione tecnica, il Fornitore procede in conformità a quanto previsto al paragrafo 3.1.3 del Capitolato Tecnico.
2. In caso di eventuali inadempimenti da parte del Fornitore, l'Amministrazione Contraente provvederà ad inviare la comunicazione di contestazione dell'inadempimento di cui all'art. 15, comma 7, al Fornitore, ai fini dell'applicazione delle relative penali, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

ART. 9. VERIFICHE DELLA FORNITURA E CONTROLLI IN CORSO DI ESECUZIONE

1. Ciascuna Amministrazione Contraente nomina un Responsabile del Procedimento, oltre all'eventuale Direttore dell'esecuzione, anche ai sensi di quanto stabilito all'art. 101 del Codice. Il Responsabile del Procedimento dell'Amministrazione Contraente, in coordinamento con il Direttore dell'esecuzione, ove nominato, assume specificamente, in ordine al singolo Contratto Attuativo, i compiti di cura, controllo e vigilanza nella fase di esecuzione contrattuale, nonché nella fase di verifica della conformità delle prestazioni contrattuali, anche ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito al paragrafo 3.2 del Capitolato Tecnico.
2. Al termine del Contratto attuativo le Amministrazioni Contraenti trasmettono ad ASUR e al Fornitore le certificazioni di completa ed esatta esecuzione della fornitura (certificati di regolare esecuzione o di verifica di conformità), entro 10 giorni dalla relativa emissione secondo le modalità e termini di cui all'art. 102 del Codice.

ART. 10. FATTURAZIONE E PAGAMENTI

1. Con riferimento a ciascun Contratto Attuativo, le fatture relative ai Contratti stipulati con le Amministrazioni Contraenti saranno emesse dal Fornitore esclusivamente tramite fattura elettronica, ai sensi del D.M. Economia e Finanze del 3 aprile 2013, n. 55, in base alle indicazioni fornite nei medesimi Contratti.
2. Il pagamento del corrispettivo dovuto al Fornitore per l'esecuzione dei Contratti Attuativi sarà effettuato con bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i, comunicato/i dal Fornitore a ciascuna Amministrazione Contraente ai sensi dell'art. 3, comma 7 della legge 13/08/2010, n. 136 e s.m.i.
3. Il pagamento sarà effettuato entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura.
4. Nel caso di invio di documentazione incompleta o erronea da parte del Fornitore, i termini rimangono sospesi fino al momento in cui la documentazione richiesta sia completata e/o corretta. In tal caso eventuali ritardi nei pagamenti, causati dalla presentazione di fatture

elettroniche irregolari o tardivamente presentate, non potranno essere imputati all'Amministrazione contraente.

5. Eventuali comunicazioni di contestazione dei prodotti trasmesse dalle Amministrazioni Contraenti, secondo quanto previsto al precedente articolo 7, comma 6, interrompono i termini di pagamento.

6. Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura dei prodotti e la prestazione dei servizi connessi e, comunque, delle attività previste nell'Accordo ed oggetto dei singoli Contratti Attuativi. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto Attuativo e/o l'Accordo si potranno risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con PEC da parte delle Amministrazioni Contraenti e/o di ASUR, per quanto di rispettiva competenza, ai sensi del successivo Articolo 17.

7. Ai fini della normativa IVA, per le cessioni di beni e servizi a favore delle Pubbliche Amministrazioni, si applica quanto previsto dall'art. 17-ter del d.P.R. n. 633 del 1972 ("split payment"), introdotto dall'art. 1, comma 629, della legge n. 190 del 2014 e dalle relative disposizioni di attuazione.

ART. 11. TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Con la sottoscrizione del presente Accordo, il Fornitore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. e dalle relative disposizioni interpretative (si veda Determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui Contratti Pubblici n. 4 del 7 luglio 2011). In particolare, il Fornitore si obbliga ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, dove devono transitare tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto, attraverso lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, fatto salvo quanto previsto all'art. 3, comma 3 della legge citata.

2. Con la sottoscrizione di ciascun Contratto Attuativo, il medesimo obbligo viene assunto anche nei confronti di ciascuna Amministrazione Contraente.

3. L'obbligo di tracciabilità delle operazioni riguarda altresì i subappalti di cui all'art. 105 del Codice nonché i subcontratti stipulati per l'esecuzione, anche non esclusiva, del presente atto e relativi Contratti Attuativi. In particolare il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, della Legge n. 136/2010, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.

4. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente contratto, il Fornitore è obbligato a comunicare, unitamente agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, con obbligo di comunicare ogni successiva modifica relativa ai dati trasmessi, ai sensi dell'art. 3, comma 7 della legge n. 136/2010 e s.m.i.

5. Il Fornitore s'impegna a dare immediata comunicazione all'ASUR e/o il domicilio eletto nel presente contratto, e alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Ancona, della notizia di inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraenti) agli obblighi di tracciabilità finanziaria, previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i.; analogo obbligo dovrà essere previsto nei contratti sottoscritti con il subappaltatore o con il subcontraente.

6. L'inadempimento anche ad uno solo degli obblighi e/o impegni previsti all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. e/o stabiliti nel presente Articolo, determina la risoluzione di diritto del

presente Accordo e dei singoli Contratti Attuativi, oltre a determinare l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 6 della Legge n. 136/2010 e s.m.i..

ART. 12. OBBLIGAZIONI DEL FORNITORE

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo determinato nei singoli Contratti Attuativi, tutti gli oneri le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle forniture, delle attività e dei servizi connessi oggetto dell'Accordo, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste nel presente Accordo.

2. Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto:

- delle norme vigenti, ivi incluse le prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate anche successivamente alla stipula dell'Accordo, impegnandosi espressamente a manlevare e tenere indenne l'ASUR e/o le Amministrazioni Contraenti da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza di dette norme;
- delle condizioni, modalità, prescrizioni, termini e livelli di servizio contenuti nell'Accordo e nei suoi Allegati e, in particolare, di quelli contenuti nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta tecnica presentata;

pena la risoluzione di diritto dell'Accordo medesimo e/o dei singoli Contratti Attuativi, restando espressamente inteso che ciascuna Amministrazione Contraente potrà risolvere unicamente il Contratto da essa emesso.

3. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti dell'Accordo, a:

- fornire i prodotti e accessori oggetto dell'Accordo e a prestare i servizi connessi, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nel presente Accordo, negli atti di gara, nell'offerta presentata;
- manlevare e tenere indenne l'ASUR nonché le Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dal malfunzionamento della fornitura oggetto dell'Accordo, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;
- predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire ad ASUR e a ciascuna Amministrazione Contraente di monitorare la conformità delle forniture e dei servizi connessi alle norme previste nel presente Accordo e nei Contratti Attuativi;
- comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione dell'Accordo e dei Contratti Attuativi, indicando analiticamente le variazioni intervenute.

4. Il Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che potrà accedere nei locali delle Amministrazioni Contraenti nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.

5. Le attività contrattuali da svolgersi presso i locali delle Amministrazioni Contraenti dovranno essere eseguite:

- senza interferire nel normale lavoro delle Amministrazioni Contraenti e definendo con le medesime le modalità ed i tempi di intervento;
- nella consapevolezza che i locali delle medesime Amministrazioni Contraenti continueranno ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal personale e/o da terzi autorizzati;

- salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all'attività lavorativa in atto.
- 6. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata, ritardata o resa più onerosa dalle attività svolte dalle Amministrazioni Contraenti e/o da terzi autorizzati.
- 7. Il Fornitore si obbliga a consentire ad ASUR di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche per l'accertamento della conformità dei Prodotti consegnati con i requisiti tecnici richiesti nel Capitolato Tecnico e da esso offerti, nonché alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dei Contratti Attuativi e degli Ordinativi, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. In particolare, ciascuna Amministrazione contraente si riserva di verificare la conformità della fornitura, nonché i livelli di servizio richiesti ed attesi ed eventuali inadempimenti del Fornitore, secondo quanto stabilito nel Capitolato Tecnico, utilizzando all'occorrenza il supporto di terzi all'uopo incaricati.
- 8. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula dell'Accordo, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti delle Amministrazioni Contraenti, o, comunque, di ASUR, per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.

ART. 13. MONITORAGGIO E REPORTISTICA

1. L'ASUR si riserva la facoltà di monitorare il corretto adempimento, l'applicazione e l'esecuzione di tutte le attività relative all'Accordo, attraverso l'analisi di apposita reportistica che sarà trasmessa dal Fornitore con le modalità ed i termini di seguito indicati.
2. Entro il mese successivo alla scadenza dell'Accordo Quadro, il Fornitore è tenuto ad inviare all'ASUR Marche, Direzione Generale, Area Dipartimentale Acquisti e Logistica, l'elenco riepilogativo dei contratti stipulati, indicando, per ciascun Contratto attuativo:
 - a) l'Amministrazione contraente;
 - b) il CIG derivato;
 - c) la data di stipula e la data di decorrenza del contratto, se diversa da quella di stipula;
 - d) la data di scadenza del contratto;
 - e) la tipologia di prodotti oggetto di appalto con le relative quantità quadriennali presunte;
 - f) l'importo contrattuale complessivo, compreso l'eventuale incremento del quinto d'obbligo;
 - g) i nominativi dei referenti dell'Amministrazione Contraente (RUP e DEC, se previsto) e del Fornitore (referente di fornitura).
3. Entro i tre mesi successivi dalla scadenza di ciascun Contratto attuativo o dalla sua cessazione anticipata, un report contenente:
 - a) i riferimenti al Contratto Attuativo e al CIG derivato;
 - b) le quantità dei prodotti consegnati distinti per tipologia di prodotto/ articolo;
 - c) gli estremi delle fatture emesse con l'indicazione dei relativi importi nonché dell'importo complessivo fatturato nel corso di esecuzione del contratto;
 - d) l'eventuale saldo ancora da fatturare;
 - e) l'eventuale aumento delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell'importo contrattuale;
 - f) le eventuali penali applicate con indicazione della violazione contestata e relativo ammontare;

- g) le eventuali cause di cessazione anticipata del contratto (risoluzione, recesso, ecc.).
4. Il mancato rispetto delle tempistiche di trasmissione della reportistica di cui ai precedenti commi 2 e 3 comporta l'applicazione delle penali secondo quanto previsto al successivo articolo 15.
 5. Nel caso in cui la reportistica sia incompleta, l'ASUR potrà richiedere l'integrazione della documentazione assegnando un periodo di tempo non inferiore comunque a 10 giorni lavorativi; decorso il termine assegnato trovano applicazione le penali previste al successivo articolo 15.
 6. Tutti i report e, comunque, tutta la documentazione di rendicontazione e di monitoraggio dell'Accordo e dei Contratti attuativi, anche fornita e/o predisposta e/o realizzata dal Fornitore in esecuzione degli adempimenti contrattuali, nonché tutti i dati e le informazioni ivi contenute, sono e rimarranno di titolarità esclusiva dell'ASUR, potendone quindi disporre senza alcuna restrizione la pubblicazione, la diffusione e l'utilizzo per le proprie finalità istituzionali.
 7. Ciascuna Amministrazione Contraente ha l'onere di comunicare per iscritto ad ASUR ogni atto o fatto che il Responsabile del Procedimento e/o il Direttore dell'Esecuzione dell'Amministrazione medesima contesti al Fornitore in ordine ad un grave inadempimento o all'esito negativo delle verifiche di conformità relative al singolo Contratto di Fornitura.

ART. 14. PATTO DI INTEGRITÀ

1. Il Fornitore si obbliga ad improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza e si impegna a contrastare i fenomeni di corruzione e, comunque, a non compiere alcun atto che possa influenzare indebitamente o distorcere la corretta esecuzione del presente Accordo e dei relativi Contratti Attuativi, assumendo tutti gli obblighi previsti dal Patto di integrità adottato dall'ASUR con determina ASURDG n.697 del 21/11/2016, che viene allegato e sottoscritto unitamente al presente contratto.
2. Il Fornitore si impegna ad assumere altresì tutti gli obblighi che sono previsti nei Patti di Integrità adottati da ciascuna Amministrazione Contraente, che saranno inseriti nei relativi Contratti attuativi secondo quanto previsto nei rispettivi ordinamenti.
3. Il mancato adempimento dell'obbligo come sopra assunto da parte del Fornitore darà facoltà all'ASUR e/o all'Amministrazione Contraente di avvalersi della risoluzione di diritto del presente Accordo e/o Contratto Attuativo come previsto al successivo articolo 17.

ART. 15. LIVELLI DI SERVIZIO E PENALI

1. Con riferimento a ciascun Contratto attuativo del presente Accordo, in ogni caso di ritardo rispetto ai termini di consegna e/o ritiro e sostituzione dei prodotti di cui al par. 3.1 del Capitolato tecnico, sono applicate le penali di cui al par. 3.2.2 del Capitolato.
2. In tal caso le Amministrazioni Contraenti e ASUR, per quanto di rispettiva competenza, applicheranno al Fornitore le penali da ritardo di cui al precedente comma sino al momento in cui la fornitura e/o i servizi inizieranno ad essere prestati in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
3. In caso di esito negativo della prima verifica di cui al par. 3.2.1 del Capitolato tecnico, è applicata una penale pari ad € 500,00 (euro cinquecento/00); in caso di seconda verifica negativa, l'Amministrazione procederà secondo quanto indicato al successivo art. 17.
4. In ogni caso di inadempimento relativo ai livelli di servizio stabiliti nel presente atto e relativi allegati, non imputabile ad ASUR o all'Amministrazione Contraente ovvero causato da forza maggiore o da caso fortuito, è applicata una penale di € 250,00 (euro duecentocinquanta/00) per ogni inadempienza, elevabile ad € 500 (euro cinquecento/00) in caso di recidiva, con la sola

formalità della contestazione degli addebiti mediante PEC. Ai fini del presente articolo, è considerato inadempimento ai livelli di servizio, a titolo esemplificativo:

- a) esecuzione di un ordine di fornitura non in unica consegna, in violazione di quanto previsto al par. 3.1.1 del Capitolato Tecnico;
- b) consegna di un quantitativo inferiore di merce in violazione di quanto previsto al par.3.1.2 del Capitolato Tecnico;
- c) mancato rispetto del termine di preavviso di 30gg per la messa fuori produzione di un prodotto, previsto al par. 3.1.3 del Capitolato Tecnico.

5. In ogni caso, ai fini della contestazione delle penali di cui ai commi precedenti, dovrà considerarsi inadempimento anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel capitolato e nel presente Accordo.

6. Ai sensi di quanto stabilito nel Capitolato Tecnico, le Amministrazioni Contraenti procedono, per il Contratto attuativo di competenza, alla rilevazione, alla contestazione, all'istruttoria, all'accertamento ed alla applicazione delle penali previste ai commi precedenti.

7. In tutti i casi in cui sia constatato un ritardo o un inadempimento, l'Amministrazione Contraente comunica al Fornitore mediante PEC la contestazione dell'inadempimento. Il Fornitore potrà proporre le proprie deduzioni per iscritto nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute idonee a giudizio dell'Amministrazione Contraente a giustificare l'inadempimento ovvero non pervengano nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate, fatta salva la facoltà di procedere ai sensi del successivo art. 17.

8. In caso di interruzione o di irregolarità nella esecuzione della fornitura, ferma restando la facoltà di risoluzione del contratto, l'Azienda potrà, anche cumulativamente:

- a) effettuare l'acquisto presso terzi, in danno del Fornitore, con addebito allo stesso delle maggiori spese sostenute;
- b) applicare penali per ritardo negli adempimenti contrattuali o per esecuzione di fornitura non idonea.

9. In caso di acquisto in danno presso terzi, l'Azienda e le Amministrazioni Contraenti sono obbligate a darne comunicazione al Fornitore entro il termine di giorni 10 (dieci), mediante PEC.

10. I crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo potranno essere compensati con quanto dovuto al Fornitore nell'ambito dei Contratti Attuativi, ovvero, in difetto, le Amministrazioni Contraenti potranno avvalersi della garanzia di cui al successivo articolo 16 o delle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

11. La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nell'Accordo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

ART. 16. GARANZIA DEFINITIVA

1. A garanzia delle obbligazioni assunte con la stipula del presente Accordo, il Fornitore:

- a) ha prestato garanzia fidejussoria in favore di ASUR e delle cinque articolazioni di Area Vasta, che provvederanno alla stipula dei singoli contratti attuativi, per un importo complessivo pari ad euro dato dalla somma della cauzione calcolata ai sensi dell'art.103, comma 1, del Codice, a valere sull'importo contrattuale dei cinque contratti attuativi relativi ai singoli lotti, (eventuale) ridotta del% (..... per cento), ai sensi dell'art. 93, comma 7, del Codice, mediante polizza fidejussoria n. emessa in data..... da, che costituisce parte integrante e

sostanziale del presente Accordo e dei Contratti attuativi che saranno stipulati dalle singole Aree vaste ancorché a questi non materialmente allegata.

Detta polizza fideiussoria viene conservata agli atti dell'Area Dipartimentale Acquisti e Logistica dell'Asur Marche.

- b) si impegna a prestare ulteriori tre garanzie definitive ai sensi dell'art. 103, del Codice, per ciascuna ulteriore Amministrazione che sottoscriverà un Contratto Attuativo, mediante la stipula di una fideiussione/bancaria assicurativa con primario Istituto bancario/assicurativo, tenuto conto che la misura di ciascuna cauzione andrà determinata a valere sull'importo contrattuale relativo allo specifico Contratto attuativo da stipulare.
2. Ciascuna garanzia definitiva sopra indicata deve possedere i seguenti elementi essenziali:
- essere prestata in favore dell'Amministrazione;
 - essere operativa dalla data di sottoscrizione del Contratto attuativo e per tutta la sua durata e, comunque, fino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dallo stesso;
 - prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art.1944 del codice civile, volendo ed intendendo il fidejussore restare obbligato in solido con il debitore;
 - prevedere espressamente la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957, comma 2, del codice civile;
 - prevedere espressamente la sua operatività entro quindici giorni su semplice richiesta scritta dell'Amministrazione contraente;
 - garantire:
 - tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e/o l'esecuzione in danno e, pertanto, l'Amministrazione contraente ha diritto di rivalersi direttamente sulla medesima garanzia per l'applicazione delle penali e/o per l'addebito dei maggiori costi sostenuti per l'esecuzione in danno;
 - il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento degli obblighi contrattuali assunti;
 - il rimborso delle somme pagate in più al Fornitore rispetto alle risultanze delle liquidazioni finali relative al Contratto attuativo;
 - l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del contratto in danno del Fornitore, salva comunque la risarcibilità del maggior danno;
 - il pagamento di quanto dovuto dal Fornitore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove sono eseguiti i contratti ed addetti all'esecuzione dell'appalto.
 - prevedere, per le eventuali controversie tra società di assicurazione o Istituto bancario o Istituto di intermediazione e le Amministrazioni contraenti, la competenza esclusiva dei seguenti fori:
 - Foro di Ancona, per la cauzione fideiussoria stipulata per AOUOR e INRCA;
 - Foro di Pesaro, per la cauzione fideiussoria stipulata per AOMN.
3. La garanzia prestata in favore di ciascuna delle Amministrazioni Contraenti sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti dell'Amministrazione Contraente e/o di ASUR verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate. In particolare, ciascuna Amministrazione Contraente potrà consentire lo svincolo progressivo della cauzione, nel limite massimo dell'80%

(ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito, secondo quanto stabilito all'art.103, comma 5, del Codice, in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, subordinatamente alla preventiva consegna, da parte del Fornitore all'istituto garante, dei certificati di pagamento emessi dalle singole Amministrazioni Contraenti relativamente ai singoli Contratti Attuativi e/o relativi ordinativi, attestanti l'avvenuta esecuzione, ovvero, in assenza dei certificati suddetti, subordinatamente alla consegna, da parte del Fornitore medesimo, delle fatture quietanzate relative ai medesimi Contratti Attuativi e relativi ordinativi. Per quanto concerne la garanzia rilasciata in favore di ASUR e delle articolazioni di Area Vasta resta fermo che lo svincolo progressivo della cauzione potrà essere effettuato da ASUR con cadenza semestrale soltanto a seguito della ricezione dei documenti suddetti in proporzione del peso dei singoli Contratti regolarmente eseguiti presso le AAVV rispetto all'80% (ottanta per cento) del valore della cauzione stessa.

4. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta da parte di ASUR.
5. Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine indicato nella richiesta effettuata dall'Amministrazione Contraente e, comunque, entro un termine non inferiore ad almeno 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta. In caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere al Fornitore.
6. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo le singole Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolto il Contratto Attuativo, fermo restando il risarcimento del danno.

ART. 17. RISOLUZIONE E CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE

1. Nel caso in cui l'ASUR o le Amministrazioni Contraenti accertino un grave inadempimento del Fornitore ad una delle obbligazioni assunte rispettivamente con l'Accordo o con i singoli Contratti Attuativi tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, le stesse formuleranno la contestazione degli addebiti al Fornitore e contestualmente assegneranno un termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, entro i quali il Fornitore dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore abbia risposto, ASUR e/o le Amministrazioni Contraenti hanno la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto rispettivamente dell'Accordo e/o dei Contratti Attuativi, procedendo secondo quanto previsto al presente articolo.
2. Qualora il Fornitore ritardi per negligenza l'esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni dell'Accordo e/o dei singoli Contratti Attuativi, ASUR e/o le Amministrazioni contraenti assegnano un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni entro i quali il Fornitore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con il Fornitore, qualora l'inadempimento permanga, ASUR e/o le Amministrazioni Contraenti potranno risolvere l'Accordo e/o i singoli Contratti Attuativi, fermo restando il pagamento delle penali ed il risarcimento del danno.
3. In ogni caso, si conviene che le Amministrazioni Contraenti e/o ASUR, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potranno risolvere di diritto, in tutto o in parte, rispettivamente, i singoli Contratti Attuativi e il presente Accordo per grave inadempimento ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., senza alcun genere di indennità e compenso, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore tramite PEC, nei seguenti casi:
 - i) relativamente all'Accordo Quadro, durante il periodo di vigenza del medesimo:

- a. l'ammontare delle penali applicate da ciascuna delle Amministrazioni Contraenti nei rispettivi Contratti attuativi, cumulativamente considerate, superi il 10% dell'importo massimo contrattuale;
 - b. qualora il Fornitore, ferma restando l'esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto attuativo ai sensi dell'art. 2932 del codice civile, ponga in essere comportamenti immotivati o tesi a eludere la conclusione di uno o più Contratti Attuativi;
- ii) relativamente sia all'Accordo Quadro, per il periodo di vigenza del medesimo, sia ai Contratti attuativi stipulati dalle Amministrazioni Contraenti:
- a. qualora risulti che l'operatore economico si trovi, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui all'articolo 80 del Codice;
 - b. l'operatore economico sia assoggettato alle misure previste dalla normativa antimafia ovvero sia rilasciata informazione antimafia interdittiva di cui all'art.91 del D.lgs. 159/2011, fatta salva la facoltà prevista dall'art.32 del D.L. 90/2014, convertito in L.114/2014;
 - c. cessione - totale o parziale, diretta o indiretta - del contratto, oppure cessione non autorizzata dei crediti da quest'ultimo derivanti;
 - d. mancato rispetto della normativa vigente in materia di lavoro, d'infortuni sul lavoro, d'igiene, di previdenza sociale e di tutti gli obblighi previsti dal citato D.Lgs. n.81/2008 e /o inosservanza degli obblighi previsti dai contratti collettivi di categoria, nazionali e regionali, anche dopo la loro scadenza fino alla loro sostituzione;
 - e. inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi assunti nel patto di integrità di cui al precedente art. 14;
 - f. mancato rispetto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. n.62 del 16 aprile 2013 e/o dai codici di comportamento adottati dalle singole Amministrazioni contraenti;
 - g. nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore, ai sensi del D.P.R. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, del medesimo D.P.R. 445/2000;
 - h. mancata reintegrazione della garanzia di cui al precedente articolo 16, eventualmente escussa entro il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'ASUR e/o dell'Amministrazione Contraente;
 - i. subappalto non autorizzato;
 - j. cessione anche parziale del contratto;
- iii) relativamente ai Contratti attuativi stipulati dalle Amministrazioni Contraenti:
- a. quando l'ammontare delle penali applicate superi cumulativamente il 10% dell'importo massimo contrattuale del Contratto Attuativo stipulato;
 - b. qualora il Fornitore, in esecuzione di un Contratto Attuativo, offra o fornisca prodotti o esegua servizi connessi che non abbiano i requisiti di conformità e/o le caratteristiche tecniche minime stabilite dalle normative vigenti, dal Capitolato Tecnico ovvero che non abbiano le caratteristiche tecniche migliorative eventualmente offerte in sede di aggiudicazione dell'appalto;
 - c. qualora, successivamente alla prima verifica negativa sui prodotti consegnati di cui al par. 3.2.1 del Capitolato tecnico, anche la seconda prova su ulteriori prodotti consegnati risulti con esito negativo;
 - d. si verifichi una ingiustificata sospensione della fornitura;

- e. si verifichi anche un solo caso di frode, a qualsiasi titolo, nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
 - f. sia accertato il mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
 - g. violazione dell'obbligo di segretezza e riservatezza;
 - h. le transazioni relative al presente appalto siano eseguite in violazione dell'art. 3 della L. n.136/2010.
4. La risoluzione e/o la/le clausole risolutiva/e espressa/e di cui ai commi precedenti per inadempimenti circoscritti ad uno specifico lotto producono i loro effetti limitatamente al lotto a cui afferiscono.
5. In tutti i casi, previsti nel presente Accordo, di risoluzione dello stesso e/o dei Contratti Attuativi, ASUR, le Aree Vaste, e/o le Amministrazioni Contraenti, avranno diritto di escutere la garanzia definitiva prestata per l'intero importo o per la parte percentualmente proporzionale. Ove non sia possibile escutere la garanzia definitiva, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore a mezzo PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto dell'Amministrazione Contraente e/o di ASUR al risarcimento dell'ulteriore danno anche in relazione ai maggiori costi relativi all'affidamento a terzi della fornitura.
6. Peraltro, in caso di risoluzione anche di uno solo degli Contratti Attuativi, l'ASUR si riserva di risolvere il presente Accordo. La risoluzione dell'Accordo determina l'impossibilità della sua utilizzazione da parte delle Amministrazioni che quindi non potranno stipulare i Contratti Attuativi. L'Accordo, tuttavia, continuerà a regolamentare i Contratti Attuativi stipulati in data precedente alla risoluzione sino alla loro originaria scadenza.
7. La risoluzione dell'Accordo legittima altresì la facoltà della singola Amministrazione Contraente alla risoluzione del proprio Contratto a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione dell'Accordo. In tal caso il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria affinché le Amministrazioni Contraenti possano assicurare la continuità delle prestazioni fino all'affidamento della fornitura ad altro operatore economico.
8. Nei casi di risoluzione dei Contratti Attuativi da parte delle Amministrazioni Contraenti, queste ultime dovranno comunicare l'avvenuto scioglimento dei relativi Contratti ad ASUR per i provvedimenti di competenza.
9. Resta inteso che ASUR e/o ciascuna Amministrazione Contraente si riservano di segnalare all'Autorità Nazionale Anticorruzione eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione dell'Accordo o dei singoli Contratti Attuativi, ai sensi dell'art.80, comma 13, del Codice.
10. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali ciascuna Amministrazione contraente e/o l'Asur non abbia ritenuto di avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti di qualsivoglia natura del fornitore.
11. In caso di risoluzione, il Fornitore avrà il diritto al corrispettivo relativo alle sole prestazioni eseguite a perfetta regola d'arte, decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
12. Per quanto non espressamente regolato nel presente articolo, le parti fanno riferimento alla disciplina della risoluzione del contratto di cui agli articoli 108 e 110 del Codice nonché agli articoli 1453 e seguenti del Codice Civile.

ART. 18. RECESSO

1. L'ASUR e/o le Amministrazioni Contraenti hanno diritto di recedere unilateralmente dal presente Accordo e/o da ciascun singolo Contratto Attuativo in qualunque tempo per

sopravvenute ragioni di interesse pubblico o per qualsiasi motivo ai sensi dell'art. 109 del Codice e dell'art. 1671 del Codice Civile.

2. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione al Fornitore da darsi con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni solari, comunicato a mezzo PEC, decorsi i quali l'Amministrazione Contraente prende in consegna le prestazioni ed effettua la loro verifica di conformità.

3. L'ASUR e/o le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell'art. 1, comma 13, del D.L. n. 95/2012 convertito in legge n.135/2012, potranno esercitare la facoltà di recesso, in tutto o in parte, nel corso della validità dell'Accordo e/o Contratti Attuativi, secondo le modalità descritte al precedente comma 2, qualora, relativamente alla fornitura in oggetto, accertino la disponibilità di nuove convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 da Consip SPA o dalla SUAM (Stazione Unica Appaltante Marche), per l'ambito territoriale di competenza, che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle offerte in sede di gara e il Fornitore non sia disposto ad una revisione del prezzo in conformità ad esse.

4. In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti l'Amministrazione Contraente che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura o della prestazione dei servizi, la stessa Amministrazione potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal Contratto Attuativo con un preavviso almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore a mezzo PEC.

5. In caso di recesso parziale da parte dell'Amministrazione Contraente, è riconosciuta al Fornitore, entro 30 giorni dalla notifica del recesso, la facoltà di svincolarsi da ogni obbligo contrattuale, con preavviso di 90 giorni, salvo diverso accordo tra le parti.

6. In tutti tali casi, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell'Amministrazione Contraente delle prestazioni eseguite relative ai singoli Contratti Attuativi, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nell'Accordo e nei Contratti Attuativi, oltre al decimo dell'importo delle forniture non eseguite, calcolato ai sensi dell'art. 109, comma 2, del Codice.

7. Il recesso dal presente Accordo è causa ostativa all'affidamento di nuovi Contratti Attuativi e legittima il recesso da quelli già emessi, mediante comunicazione a mezzo PEC.

8. In ogni caso di recesso, il Fornitore:

- a) rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 del Codice Civile;
- b) si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore delle Amministrazioni Contraenti.

ART. 19. CESSIONE DEL CREDITO E DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

1. Il Fornitore non può cedere il contratto né l'esecuzione anche parziale del Contratto. In caso di violazione di tale divieto e fermo il diritto al risarcimento del danno in capo all'Amministrazione Contraente, quest'ultima potrà dichiarare risolto il Contratto attuativo per fatto e colpa del Fornitore, avvalendosi della clausola risolutiva espressa di cui al precedente art. 17.

2. Con riferimento alla cessione dei crediti maturati dell'appaltatore nei confronti dell'Amministrazione contraente a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, si applica quanto disposto dall'art. 106, comma 13, del Codice. Il presente contratto non comporta pertanto la preventiva accettazione delle eventuali cessioni.

ART. 20. SUBAPPALTO

1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni di cui al presente atto.

(oppure, in alternativa)

1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, intende affidare in subappalto l'esecuzione delle seguenti attività alla terna di subappaltatori come meglio specificato in tabella:

Descrizione Attività	Ragione sociale, indirizzo, partita IVA, pec, operatori economici componenti la terna subappaltatori
.....(descrivere)	1)
	2)
	3)

2. Il procedimento di autorizzazione al subappalto di cui all'art.105, comma 18, del Codice, sarà gestito nell'ambito dei singoli Contratti attuativi.

3. Il Fornitore potrà dar corso al subappalto solo dopo il rilascio della autorizzazione da parte dell'Amministrazione Contraente, ai sensi dell'art. 105, comma 4, del Codice. A tale fine il Fornitore si impegna a depositare presso ciascuna Amministrazione Contraente, nelle modalità e termini previsti dall'art. 105, comma 7, del Codice, copia autenticata del contratto di subappalto corredata delle certificazioni, dichiarazioni e documentazione prevista ai sensi della vigente normativa e dell'art. 105, commi 7, 9 e 18 del Codice.

4. In caso di mancato deposito di taluno dei documenti elencati dalla norma sopracitata nel termine previsto, l'Amministrazione Contraente procederà a richiedere al Fornitore l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato.

5. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto di cui all'art. 105, comma 18, del Codice.

6. Ai sensi dell'art all'art. 105, comma 13, del Codice, la stazione appaltante è da intendersi l'Amministrazione Contraente di cui al precedente art. 2, comma 1, lett. b), richiedente le prestazioni attraverso la stipula del Contratto Attuativo e, pertanto, obbligata al pagamento delle prestazioni nei confronti del Fornitore e relativi subappaltatori.

7. Le Amministrazioni Contraenti provvederanno al pagamento diretto dei subappaltatori nei casi previsti dall'art. 105, comma 13, del Codice.

8. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti dell'ASUR e delle Amministrazioni Contraenti, della perfetta esecuzione del presente Accordo e relativi Contratti Attuativi anche per la parte subappalata.

9. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'ASUR e le Amministrazioni Contraenti da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi collaboratori ed è responsabile dei danni che dovessero derivare all'Amministrazione Contraente o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.

10. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del contratto di subappalto i requisiti richiesti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.

11. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, l'Amministrazione Contraente avrà facoltà di risolvere il presente atto, salvo il diritto al risarcimento del danno.

ART. 21. BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti di ASUR e/o delle Amministrazioni Contraenti una azione giudiziaria da parte di terzi per violazione di diritti di brevetto, di autore o di privativa industriale in relazione alle attività prestate in oggetto del presente Accordo o Contratti Attuativi, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne le Amministrazioni Contraenti e l'ASUR, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico delle medesime Amministrazioni.
3. Le Amministrazioni Contraenti e/o ASUR si impegnano ad informare prontamente il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, il Fornitore riconosce alle suddette Amministrazioni la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal Fornitore.
4. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui ai commi precedenti tentate nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e/o di ASUR, queste ultime, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto dell'Accordo e/o dei singoli Contratti Attuativi, per quanto di rispettiva ragione, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per le forniture e/o i servizi erogati.

ART. 22. REFERENTI DEL FORNITORE

1. Ai fini della stipula del presente Accordo, il Fornitore ha nominato il dott. quale Responsabile della fornitura per l'esecuzione del presente Accordo e referente nei confronti di ASUR per quanto di competenza. Il Responsabile della fornitura avrà, quindi, la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.
2. Qualora il Fornitore dovesse trovarsi nella necessità di sostituire il Responsabile della fornitura, dovrà darne comunicazione ad ASUR con un preavviso minimo di 30 giorni dalla data di prevista sostituzione.
3. All'atto di stipula di ciascun Accordo attuativo, il Fornitore si impegna a nominare un referente unico per la gestione dello specifico contratto e a comunicarlo all'Amministrazione contraente.

ART. 23. FORO COMPETENTE

1. In caso di contestazione fra l'ASUR e il Fornitore, in relazione alla validità, interpretazione ed esecuzione del presente Accordo, che non possa essere composta in via transitoria e amichevole, competente per territorio è in via esclusiva il Foro di Ancona.
2. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e le Amministrazioni Contraenti, in relazione alla validità, interpretazione ed esecuzione dei Contratti Attuativi, la competenza è determinata in base a quanto previsto negli specifici Contratti attuativi.
3. Qualora la controversia dovesse sorgere durante l'esecuzione dell'Accordo o dei Contratti Attuativi, il Fornitore sarà comunque tenuto a proseguire nell'esecuzione della stessa, senza poter in alcun modo sospendere o ritardare l'esecuzione della fornitura.

ART. 24. TRATTAMENTO DEI DATI, CONSENSO AL TRATTAMENTO

1. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel pieno rispetto delle misure di sicurezza previste dal Codice Privacy e dalle Linee guida del Garante per la protezione dei dati personali in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici (G.U. n.134 del 12 giugno 2014).
2. Le parti dichiarano di essere a conoscenza delle informazioni di cui all'art. 13 del D.Lgs. n.196/2003 e s.m.i. circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del presente atto e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa.
3. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente Accordo sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i..
4. L'ASUR, come rappresentata nel presente Accordo, tratta i dati relativi all'Accordo medesimo ed alla sua esecuzione in ottemperanza agli obblighi di legge, per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
5. Le Amministrazioni Contraenti, aderendo all'Accordo, acconsentono al trattamento da parte di ASUR dei dati personali alla stessa inviati per conoscenza, per le finalità connesse all'esecuzione e al monitoraggio dell'Accordo stesso e dei singoli Contratti Attuativi. Al contempo il Fornitore acconsente, per le medesime finalità, al trattamento dei dati personali inviati per conoscenza ad ASUR dalle Amministrazioni Contraenti in fase di stipula dei Contratti Attuativi.
6. Il trattamento dei dati avverrà tramite il supporto di mezzi cartacei, informatici o telematici, atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.
7. Titolare del trattamento dei dati personali è ASUR, con sede ad Ancona, Via Oberdan n.2.
8. Nell'ambito dei singoli Contratti attuativi che verranno conclusi sulla base delle previsioni del presente Accordo, le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore garantiscono di impegnarsi ed attivarsi per assicurare il rispetto reciproco dei diritti e degli obblighi discendenti dalle previsioni del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i..

ART. 25. ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

1. Tutte le spese e gli oneri fiscali inerenti e conseguenti al presente Accordo, compresi quelli relativi all'eventuale registrazione, sono a carico del Fornitore.
2. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, all'Accordo dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n.131/86, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.

ART. 26. DOMICILIO DIGITALE

1. Per gli effetti del presente Accordo e per tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni, ai sensi dell'art.52 del Codice, il Fornitore elegge il proprio domicilio digitale presso la seguente casella di posta certificata, impegnandosi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni:

- PEC:@.....

ART. 27. CLAUSOLA FINALE

1. Il presente Accordo ed i suoi allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno, altresì, preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente, singolarmente nonché nel loro insieme. Qualunque modifica al presente Accordo non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole dell'Accordo e/o dei singoli Contratti Attuativi non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento dell'Accordo o dei singoli Contratti Attuativi (o di parte di essi) e successivi Ordinativi da parte delle Amministrazioni Contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente Accordo si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza essa non verrà sostituita o superata dagli eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi, e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti, le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.
4. Il Fornitore nella persona del procuratore legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 1 (Norme regolatrici), Articolo 10 (Fatturazione e pagamenti), Articolo 12 (Obbligazioni del Fornitore), Articolo 14 (Patto di integrità), Articolo 15 (Livelli di servizio e penali), Articolo 16 (Garanzia definitiva), Articolo 17 (Risoluzione e clausole risolutive espresse), Articolo 18 (Recesso), Articolo 19 (Cessione del credito e divieto di cessione del contratto), Articolo 23 (Foro competente).

Il presente contratto pubblico, stipulato in modalità elettronica mediante scrittura privata e sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'art. 32 del Codice, è soggetto a imposta di bollo a carico dell'operatore economico aggiudicatario, secondo le norme vigenti.

L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. N. 642 del 26 ottobre 1972 e dell'autorizzazione Direzione Provinciale Agenzia delle Entrate di Ancona n.43010 del 16/09/2014: importo euro (righe, compreso allegato=n. marche da bollo da euro 16,00).

Azienda Sanitaria Unica Regionale
Il Direttore
Area Dipartimentale Acquisti e Logistica
sottoscritto con firma digitale da:

sottoscritto con firma digitale da:

PATTO DI INTEGRITA' IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI AVENTI AD OGGETTO BENI E SERVIZI DELL'AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE MARCHE

Sommario

ART. 1 OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E FINALITA'

ART. 2 OBBLIGHI DELL'OPERATORE ECONOMICO

ART. 3 OBBLIGHI DELL'AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE

ART. 4 VIOLAZIONE DEL PATTO DI INTEGRITA'

ART. 5 EFFICACIA DEL PATTO DI INTEGRITA'

ART.1 OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E FINALITA'

1. Il presente Patto d'Integrità stabilisce la reciproca e formale obbligazione, tra l'Azienda Sanitaria Unica Regionale Marche (di seguito «ASUR») e gli operatori economici, di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l'espreso impegno a contrastare fenomeni di corruzione e, comunque, a non compiere alcun atto che possa influenzare indebitamente o distorcere il corretto svolgersi delle procedure di affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture e, in caso di aggiudicazione, la successiva esecuzione del contratto.
2. Il Patto di integrità costituisce parte integrante della documentazione di gara e/o dei contratti stipulati dall'ASUR a seguito di procedura di affidamento di beni e servizi.
3. L'accettazione espressa del Patto di integrità del titolare o legale rappresentante del concorrente, unitamente all'offerta o alla domanda di ammissione, ove prevista, costituisce condizione di ammissione alla procedura di affidamento ed avviene per tutte le procedure mediante richiamo espresso al patto medesimo e all'obbligo del rispetto dello stesso contenuto negli atti di gara posti a base delle procedure.
4. Per i consorzi ordinari e per i raggruppamenti temporanei, l'obbligo riguarda tutti gli operatori economici consorziati o partecipanti al raggruppamento.
5. Per le procedure di affidamento di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza comunitaria ovvero per le procedure per le quali è prevista la stipulazione di un contratto con scrittura privata semplice, in forma pubblica amministrativa o con atto notarile informatico, il patto di integrità dovrà essere anche espressamente sottoscritto dall'aggiudicatario.

ART. 2 OBBLIGHI DELL'OPERATORE ECONOMICO

Con l'accettazione del presente patto di integrità, l'operatore economico:

- a) dichiara di non avere illegittimamente influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte dell'ASUR e di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro, regali o altra utilità finalizzate a facilitare l'aggiudicazione e/o la gestione del contratto;
- b) dichiara di impegnarsi altresì a non corrispondere né a promettere di corrispondere ad alcuno, direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro, regali o altra utilità finalizzate a facilitare l'aggiudicazione e/o gestione del contratto;
- c) si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata a facilitare l'aggiudicazione e/o la gestione del contratto;
- d) s'impegna a segnalare eventuali situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti, dichiarando che non si è accordato e non si accorderà con altri

- partecipanti alla procedura, formulando autonomamente l'offerta e fornendo giustificazione idonea a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta;
- e) dichiara, con riferimento alla specifica procedura di affidamento, di non avere in corso né di avere praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della vigente normativa, e che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi nell'ambito della stessa, finalizzate a facilitare l'aggiudicazione e/o la gestione del contratto;
- f) s'impegna a dichiarare, in fase di formulazione dell'offerta, ai sensi dell'art. 53 del D.lgs. n.165/2001, l'insussistenza di rapporti di lavoro autonomo o subordinato nei confronti di ex dipendenti dell'ASUR che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali con riferimento alla procedura di affidamento in atto;
- g) s'impegna, altresì, a non stipulare tali rapporti di lavoro, di cui al punto precedente, nel periodo di durata dell'eventuale contratto stipulato a conclusione della procedura di affidamento in atto, per il periodo di tre anni dalla cessazione del rapporto di lavoro dei suddetti ex dipendenti;
- h) s'impegna a comunicare eventuali rapporti di lavoro o di collaborazione, anche a titolo gratuito, ovvero relazioni di parentela o affinità entro il secondo grado o coniugio o situazioni di convivenza e frequentazione abituale, gravi inimicizie ovvero rapporti di credito o debito tra i titolari, gli amministratori, i soci, i dipendenti dell'operatore economico con i seguenti soggetti: progettista/i, responsabile unico del procedimento, dirigente titolare del budget, Presidente del seggio di gara o membri della Commissione di aggiudicazione, incaricati della verifica di conformità, direttore/i dell'esecuzione e assistenti dell'esecuzione;
- i) s'impegna a segnalare all'ASUR, qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di espletamento della procedura di affidamento o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura, comprese illecite richieste o pretese dei dipendenti dell'ASUR stessa;
- j) s'impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici emanato con d.p.r. n. 62 del 16/04/2013 e dal codice di comportamento adottato da ASUR di cui dà atto di aver preso visione e piena conoscenza sul sito internet dell'Ente – sezione – “Amministrazione Trasparente”-sottosezione “Atti Generali” , “Codice disciplinare e di condotta”;
- k) s'impegna, in caso di aggiudicazione, a rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del d.lgs. n. 50/2016;
- l) s'impegna a comunicare, in qualunque momento della procedura, qualsiasi variazione relativa alle dichiarazioni rese mediante Documento di Gara Unico Europeo o altra documentazione richiesta per la partecipazione alla procedura di affidamento;
- m) s'impegna, altresì, a riferire all'ASUR fenomeni di corruzione e, comunque, il compimento di atti che possano influenzare indebitamente o distorcere il corretto svolgersi delle procedure di affidamento e, in caso di aggiudicazione, la successiva esecuzione del contratto commessi dai subappaltatori o subcontraenti e/o da ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nel procedimento di esecuzione, compresi gli operatori economici che eseguono le forniture senza prestazione di manodopera, le forniture con posa in opera e i noli a caldo che non costituiscono subappalto ai sensi dell'art.105, comma 2, del D.lgs. 50/2016, e di cui lo stesso venga a conoscenza;
- n) s'impegna a rendere noti, su richiesta del committente, tutti i pagamenti eseguiti riguardanti il contratto eventualmente assegnatogli a seguito della procedura, inclusi quelli eseguiti a favore di intermediari e consulenti.

2. Nelle fasi successive all'aggiudicazione definitiva, gli obblighi si intendono riferiti all'aggiudicatario che, a sua volta, avrà l'obbligo di pretenderne il rispetto anche dai propri subcontraenti, impegnandosi ad inserire nei relativi sub-contratti le clausole del Patto di integrità.

ART. 3 OBBLIGHI DELL'AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE

1. L'ASUR si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza e ad attivare i procedimenti disciplinari nei confronti del proprio personale, a vario titolo intervenuto nel procedimento di affidamento e nell'esecuzione del contratto, in caso di violazione di detti principi e, in particolare, qualora riscontri la violazione dei contenuti dell'art. 4 "Regali, compensi e altre utilità", dell'art. 6 "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse", dell'art. 7 "Obbligo di astensione", dell'art. 8 "Prevenzione della Corruzione", dell'art. 13 "Disposizioni particolari per i dirigenti" e dell'art. 14 "Contratti e altri atti negoziali" del d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 concernente: "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici."

2. In particolare, l'ASUR si impegna:

- a richiamare i propri dipendenti e collaboratori, a qualunque titolo, all'obbligo di non offrire, non accettare e non richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'affidamento dell'appalto e/o al fine di distorcere la corretta esecuzione del contratto;
- a diffondere ampiamente l'esatta conoscenza del Patto d'integrità tra il proprio personale, i propri collaboratori e consulenti, a qualsiasi titolo impiegati nell'espletamento delle procedure di affidamento e nell'esecuzione dei relativi contratti, perché siano consapevoli degli obblighi che ne derivano, nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto;
- a prevedere, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 42 del decreto legislativo n. 50/2016, misure adeguate per prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni, in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici, compresa:
 - a) l'acquisizione di idonea dichiarazione resa dai commissari interni o esterni della Commissione di aggiudicazione attestante l'assenza di cause di conflitto di interessi, di incompatibilità ed astensione previste dalla normativa vigente, avuto riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 77 e 78 del D.lgs. 50/2016;
 - b) l'acquisizione di una dichiarazione resa dai dirigenti, funzionari, dipendenti che partecipano alla procedura di affidamento di beni e servizi in cui si attesta l'assenza di cause di conflitto di interessi, di incompatibilità ed astensione previste dalla normativa vigente nei confronti dei concorrenti o dell'aggiudicatario definitivo;
 - c) a menzionare nei verbali di gara le specifiche cautele adottate per la custodia delle offerte.

ART. 4 VIOLAZIONE DEL PATTO DI INTEGRITÀ'

1. La violazione del Patto di integrità è dichiarata in esito ad un procedimento di verifica, in cui deve essere garantito adeguato contraddittorio con l'operatore economico interessato.

2. La violazione da parte dell'operatore economico, sia in veste di concorrente che di aggiudicatario, di uno degli impegni previsti a suo carico dall'articolo 2, può comportare, secondo la gravità della violazione accertata e la fase in cui la violazione è accertata:

- a) l'esclusione dalla procedura di affidamento;
- b) la revoca dell'aggiudicazione;

- c) la risoluzione di diritto del contratto eventualmente sottoscritto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, e l'escussione della cauzione definitiva;
 - d) responsabilità per danno arrecato all'ASUR, a causa del mancato rispetto del Patto di integrità, nella misura del 3% (*tre per cento*) dell'importo del contratto, IVA esclusa, fermo restando il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno;
 - e) esclusione dalle procedure di affidamento di appalti indette dall'ASUR per una durata fino a 3 anni, a decorrere dalla data del provvedimento sanzionatorio.
3. L'ASUR può non avvalersi della risoluzione del contratto, qualora la ritenga pregiudizievole degli interessi pubblici, quali indicati dall'art. 121, comma 2, del d.lgs. n. 104/2010.
4. In ogni caso, la risoluzione del contratto sarà attivata dall'ASUR a seguito di preventiva necessaria intesa con l'ANAC, per la valutazione, in alternativa all'applicazione della clausola risolutiva, della sussistenza dei presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale, ai sensi dell'art. 32 del decreto-legge n. 90/2014, convertito in legge n. 114/2014.
- L'Asur terrà conto della violazione degli impegni assunti con l'accettazione del presente Patto di Integrità anche ai fini delle future valutazioni relative all'esclusione degli operatori economici delle procedure di affidamento previste dall'art. 80, punto 5, lett.c) "*gravi illeciti professionali*" del D.Lgs. n. 50/2016.

ART.5 EFFICACIA DEL PATTO DI INTEGRITA'

1. Il Patto di integrità e le sanzioni applicabili sono in vigore sino alla completa esecuzione del contratto stipulato a seguito della procedura di affidamento.

Azienda Sanitaria Unica Regionale

Il

sottoscritto con firma digitale da:

sottoscritto con firma digitale da:

